



# Comune di Barano d'Ischia

(Provincia di Napoli)

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

\*\*\*\*\*

UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Via C. Buono – 80070 Barano d'Ischia

Tel. 081 906729 / 30 – Fax 081 905709

## CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

### GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO MUSEALE E SPORTIVO TEMATICO SUL NUOTO E PALLANUOTO

(Codice unico di progetto CUP: I99B10000070008)

(Codice identificativo gara CIG: 0536345DE1)

#### ----- **RISPOSTE A QUESITI**

**In riferimento alla nota prot. 10243 del 12.10.2010**, con la quale mi viene richiesto di conoscere con esattezza gli importi relativi all'appalto ed alla cauzione provvisoria da produrre per la partecipazione alla gara si precisa quanto segue.

Come riportato al punto 8 (**IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO/INVESTIMENTO A CORPO**) del bando di gara, il valore stimato dell'investimento, con oneri finanziari a parziale carico del concessionario, è stato presunto pari ad € 3.147.445,94 (oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali) così ripartito:

- € 2.806.410,07 per esecuzione lavori, a corpo, compreso oneri per la sicurezza;
- € 341.035,87 per tutte le attività tecniche connesse con l'esecuzione dell'opera.

La garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, deve essere pari al 2% dell'importo complessivo dell'investimento, e pertanto pari a € 62.948,92, come indicato al punto 17 (**GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**) del predetto bando di gara, importo ridotto del 50% nei casi di cui al comma 7 del citato art. 75.

L'importo di € 63 075,33 indicato alla lettera **A.5) (Garanzia a corredo dell'offerta) del punto 15 (CONTENUTO DELLA BUSTA "A")** benché chiaramente frutto di un errore materiale è comunque superiore all'importo previsto nel bando.

Alla luce di quanto sopra riportato viene chiarito che saranno ritenute valide sia le offerte corredate da una garanzia provvisoria di € 62.948,92, sia quelle corredate da una garanzia provvisoria di € 63 075,33; viceversa la presentazione di una cauzione inferiore al minimo previsto (2% dell'investimento = € 62.948,92) integra gli estremi di invalidità della stessa presentazione, e come tale equiparabile alla mancata presentazione.

\*\*\*\*\*

**In riferimento alla nota prot. 10293 del 12.10.2010**, con la quale mi viene richiesto di conoscere se *può configurarsi un'A.T.I. verticale in cui l'Impresa Capogruppo sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e del fatturato e la mandante sia in possesso del requisito relativo al capitale sociale*, si precisa quanto segue.

L'ultimo comma dell'art. 98 del regolamento prevede che, se il candidato alla concessione è rappresentato da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui alle lett. a) e b) (economico-finanziari) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art. 95.

Il rinvio all'art. 95 del DPR n. 554 del 1999, tuttavia, è piuttosto impreciso, vale a dire che non è chiaro a quale delle norme fissate da tale disposizione legislativa il predetto rinvio debba essere riferito. Si potrebbe sostenere che si debba avere riguardo al secondo comma del citato art. 95 che disciplina i requisiti per l'ipotesi di ATI orizzontale, che nel disciplinare di gara sono stati ampiamente illustrati.

Tuttavia, tale interpretazione potrebbe anche essere ragionevolmente disattesa.

Infatti, come noto, le ATI verticali sono quelle che prevedono l'attribuzione di specifiche lavorazioni a ciascuna delle imprese partecipanti in funzione delle particolari qualificazioni possedute da ognuna di tali imprese e ciò in contrapposizione alle ATI orizzontali nelle quali si raggruppano imprese aventi la stessa specializzazione che, quindi, si ripartiscono pro quota i lavori appaltati.

Ebbene, per l'ipotesi in cui si tratta, affidamento sulla base della procedura c.d. della "finanza di progetto o appalto in concessione", la costruzione e la gestione di un'opera pubblica, il raggruppamento di imprese che aspira a tale concessione è rappresentato da un'impresa costruttrice dell'opera e da un'impresa di gestione del servizio.

Vale a dire che il raggruppamento di imprese, in questo caso, pur non appartenendo propriamente né alla categoria dell'ATI orizzontale, né alla categoria dell'ATI verticale, è più facilmente assimilabile a questa seconda fattispecie.

Tale ragionamento, conduce a ritenere che il richiamo di cui all'ultimo comma dell'art. 98 DPR 554/1999 possa anche essere riferito al terzo comma dell'art. 95 del DPR citato che, infatti, contiene la disciplina inerente i requisiti dell'ATI verticale, prefigurando la possibilità di costituire un'ATI ove la capogruppo possiede i requisiti nella sola categoria prevalente (lavori e fatturato) mentre la mandante i requisiti di cui alla lettera b) del citato art. 98 (capitale sociale).

Dalla residenza municipale, 13 ottobre 2010

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale  
(ing. Michele Maria Baldino)**